

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 148}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, SANESE, FERRARI MARTE, CASINI PIER
FERDINANDO**

Presentata il 14 luglio 1983

**Riconoscimento e disciplina delle attività professionali
di relazioni pubbliche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È fenomeno fisiologico di una società democratica, fondata sulla partecipazione e sul sistema di economia libera di mercato, che l'ente pubblico o l'azienda privata, si siano trovati nella crescente necessità, per conseguire in modo ottimale i loro fini istituzionali, di mettere a disposizione all'interno, o ricercare all'esterno, professionisti idonei a sviluppare una analisi complessiva della loro realtà di gestione, ad approfondire un rapporto con gli utenti delle prestazioni che forniscono e in conseguenza di esso: a progettare ristrutturazioni delle loro attività; a conoscere le realtà e le modificazioni continue che si registrano in qualità e quantità nel settore specifico di attività e nei settori estranei che l'influenzano; a realizzare « attività di comunicazione verso pubblici esterni ed interni » come precisa e dimostra il professor Emanuele Invernizzi in una pubblicazione di ricerca sociologica del 1981.

Tali attività si sono andate viepiù organizzando con finalità di pubblico interesse, nell'area del lavoro autonomo, privato e della pubblica amministrazione. D'altro canto, lo sviluppo della società moderna che ha provocato, per ragioni di competitività, una sempre più elevata specializzazione e quindi anche una segmentazione più marcata dei comparti che compongono il complesso di una unità di produzione o di servizio, ha determinato la esigenza di ricondurre, a certi livelli, a unicità di visione la manovra operativa tramite strutture di competenze tecniche di alto grado di conoscenza.

In tali strutture, da tempo nel nostro Paese, si sono sviluppate attività di pubbliche relazioni esercitate con una peculiarità professionale ad alta caratterizzazione, con caratteristiche molto analoghe, con modelli omogenei di conoscenza scientifica, metodologica, di ricerca e finalità, del tutto simili a fenomeni sociologici presenti

nei Paesi nord-americani ed in altre nazioni europee.

La professione di relazioni pubbliche è quindi sorta spontaneamente come effetto di obiettive esigenze, ma fino ad oggi senza alcuna regolamentazione che la inquadrì, con conseguenze spesso positive ma a volte anche con sconfinamenti in forme degenerative del tutto estranee alla finalità di ricerca e informazione tipica quale deve essere la caratteristica essenziale delle relazioni pubbliche.

È una funzione socialmente positiva quella della professione di relazioni pubbliche, da inserire nell'ordinamento giuridico italiano, nella principale rilevanza di attuare sistemi di formazione e informazione tra pubblici diversi, attraverso la conoscenza complessiva ed approfondita delle realtà entro le quali si deve operare.

La nuova professione cui facciamo riferimento non è né quella dell'operatore di un ufficio stampa, né quella di un addetto alla pubblicità impegnato a propagandare una prestazione, né quella di un ricercatore di ufficio studi, ma il promotore di un complesso di informazioni obiettive sui problemi e sulle realtà interne ed esterne alle quali si trovano di fronte l'impresa o la pubblica amministrazione nel suo rapporto con il pubblico e con la pluralità delle istituzioni.

Occorre quindi avere la franchezza di registrare che tale professionalità viene da tempo esercitata nel nostro Paese ed avere altrettanta consapevolezza che essa risponde ad esigenze irreversibili della nostra società.

Il riconoscerla e disciplinarla non significa quindi inventare una nuova attivi-

tà né tantomeno creare un gruppo privilegiato o dar vita ad un assetto categoriale corporativo, ma istituzionalizzare e far entrare nell'ordinamento giuridico una professione che svolgendo una rilevante funzione economico-sociale nella società moderna, non può essere ignorata e tanto meno lasciata fuori da una codificazione deontologica certa e riconosciuta dell'ordinamento civile.

Saranno i contenuti della disciplina che qualificheranno il riconoscimento che ci apprestiamo a discutere, favoriti anche da sufficienti approfondimenti che in questa materia sono stati svolti e dalla presenza di organizzate associazioni che operano da decenni.

Già nella passata legislatura sono state presentate diverse proposte di legge e la Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati aveva approvato, in sede referente, un testo unificato, con il voto unanime di tutti i gruppi politici, il cui iter legislativo non è proseguito per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

La presente proposta si incardina sui punti fondamentali delle intese già raggiunte.

L'articolo 1 esplicita la nozione di attività professionale di relazioni pubbliche. L'articolo 2 istituisce l'elenco professionale e indica gli aventi diritto. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 definiscono norme di comportamento professionale, mentre l'articolo 7 definisce le caratteristiche della commissione per la tenuta dell'elenco. Gli articoli seguenti stabiliscono le sanzioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Nozione dell'attività professionale
di relazioni pubbliche).*

Ai fini della presente legge si considera attività professionale di relazioni pubbliche quella diretta continuativamente e in modo prevalente, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, alla programmazione, progettazione, direzione di iniziative finalizzate, alternativamente o congiuntamente tra loro, a:

1) informare il pubblico esterno od interno sulla organizzazione, l'attività o i programmi del soggetto committente o datore di lavoro, al fine di promuoverne la immagine;

2) consentire la conoscenza, da parte del soggetto committente o datore di lavoro, dell'opinione del pubblico esterno o interno sull'organizzazione, l'attività o i programmi del soggetto stesso;

3) creare, stabilire e sviluppare i rapporti tra il soggetto committente, o datore di lavoro, e la comunità, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione e l'organizzazione di attività specifiche dirette a tal fine;

4) rappresentare gli interessi del soggetto committente o del datore di lavoro presso gli organi centrali e periferici dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici, anche al fine di un rapporto informativo reciproco.

Ai fini della presente legge non è considerata attività professionale di relazioni pubbliche quella svolta da amministratori, dirigenti o dipendenti di enti pubblici, associazioni, società, imprese, quando tale attività si svolga fuori dell'ambito delle funzioni di un organo o ufficio interno di dette organizzazioni a ciò specificatamente ed esclusivamente preposto.

ART. 2.

(Elenco professionale).

Chiunque intenda svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla commissione di cui all'articolo 7.

A detto elenco possono essere iscritti:

1) coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge possono dimostrare con documentazione rilasciata dal committente o datore di lavoro di svolgere attività di relazioni pubbliche;

2) coloro i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, intendono svolgere professionalmente attività di relazioni pubbliche; in tal caso la relativa documentazione deve essere presentata entro un anno dalla data di iscrizione pena la cancellazione dall'elenco.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al primo comma sono:

a) che il soggetto richiedente abbia compiuto la maggiore età;

b) che il soggetto richiedente non abbia subito nell'ultimo decennio condanne penali definitive per reati contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o contro la moralità pubblica e il buon costume;

c) che il soggetto richiedente goda dei diritti civili e non sia stato interdetto dai pubblici uffici;

d) che il soggetto richiedente non sia stato cancellato dall'elenco a norma degli articoli 8 e 9 nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione.

Nell'elenco di cui al primo comma devono essere indicati i dati anagrafici di ciascun iscritto, nonché il rispettivo domicilio professionale, distinto dal luogo di abituale dimora, e le successive modificazioni.

ART. 3.

(Correttezza professionale).

Nello svolgimento della sua attività, il professionista di relazioni pubbliche deve adoperarsi per garantire il pieno rispetto dei diritti della persona e la genuinità del flusso di informazioni tra il soggetto committente ed il pubblico. Deve in particolare:

1) astenersi da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine, o al nome, o che rechi loro molestia;

2) astenersi dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;

3) curare che ogni iniziativa di relazioni pubbliche sia chiaramente qualificata come tale nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali l'iniziativa stessa si svolge;

4) curare che nelle pubblicazioni, trasmissioni, comunicazioni scritte o verbali, attraverso le quali si svolge una iniziativa di relazioni pubbliche, sia chiaramente indicato il soggetto committente o datore di lavoro, dal quale o nell'interesse del quale l'iniziativa stessa è stata promossa;

5) nei sondaggi di opinione astenersi dall'applicare qualsiasi procedura o metodo di rilevazione ed elaborazione dei dati che tenda ad una falsificazione del risultato, nonché fornire al committente o datore di lavoro e agli organi di informazione che ne dovessero pubblicare i risultati, tutte le informazioni richieste sul periodo della rilevazione, sul campione rappresentativo, nonché sul metodo stesso.

ART. 4.

(Obblighi di informazione).

Il professionista di relazioni pubbliche deve informare, se richiesto, ognuno dei suoi committenti dell'identità di ognuno

degli altri suoi committenti. Egli deve inoltre informare il proprio committente, o datore di lavoro, di qualsiasi compenso o premio eventualmente ricevuto, per l'opera svolta nel suo interesse, da terzi.

ART. 5.

(Segreto professionale).

Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate che quest'ultimo gli abbia comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche, con specifica richiesta di non divulgazione.

ART. 6.

(Esercizio abusivo della professione di relazioni pubbliche).

Qualora una delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge venga svolta da soggetti non iscritti all'elenco dei professionisti di relazioni pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

ART. 7.

(Commissione per la tenuta dell'elenco).

Ai fini della tenuta dell'elenco di cui all'articolo 2, del controllo sul rispetto delle norme di deontologia professionale da parte degli iscritti, è istituita una commissione composta da:

a) un magistrato con grado di consigliere di Cassazione, con funzioni di presidente;

b) tre membri, eletti dagli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, secondo modalità determinate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In sede di prima applicazione della presente legge i tre membri vengono scel-

ti tra le persone designate dalle associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti di relazioni pubbliche, che abbiano svolto correttamente per almeno cinque anni attività di relazioni pubbliche con carattere di continuità e prevalenza rispetto ad altre attività professionali;

c) tre membri del CNEL, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e datori di lavoro;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di segretario.

Ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera *b)* del comma precedente, dovrà essere verificata la coerenza dello statuto di ciascuna associazione rispetto ai principi di deontologia professionale contenuti nella presente legge.

I componenti della commissione sono nominati e sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che procura quanto necessario per il suo funzionamento. La commissione dura in carica tre anni.

ART. 8.

(Sanzioni).

La commissione di cui all'articolo precedente adotta nei confronti di chi violi le norme di correttezza professionale contenute negli articoli 3, 4 e 6 le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione;
- 2) censura;
- 3) sospensione dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2;
- 4) cancellazione dall'elenco stesso.

Le sanzioni devono essere motivate.

Le sanzioni più gravi possono essere adottate anche nei confronti di chi non

abbia subito in precedenza sanzioni minori, e nei casi di recidiva in infrazioni già punite con sanzioni minori.

La sanzione della censura viene eseguita mediante pubblicazione del provvedimento e della relativa motivazione nei giornali, riviste o trasmissioni televisive o radiofoniche, indicati nel provvedimento stesso. Le spese della pubblicazione sono poste a carico del soggetto al quale la sanzione è stata inflitta; possono tuttavia essere anticipate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La sospensione dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 può essere disposta per periodi di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore ad un anno.

ART. 9.

(Procedimento per l'adozione delle sanzioni).

La commissione di cui all'articolo 7 avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 su proposta di uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'avviso di apertura del procedimento con l'indicazione precisa dell'infrazione per la quale si procede, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a tutti coloro ai quali l'infrazione stessa sia imputabile. Con l'avviso devono essere anche notificate la data e l'ora della seduta della commissione nella quale il caso verrà discusso; tra tale data e la data della notificazione devono trascorrere almeno quindici giorni liberi.

Coloro contro i quali è stato avviato il procedimento hanno diritto ad essere sentiti, anche con l'assistenza di un avvocato o altro difensore, e possono presentare alla commissione memorie scritte.

Dello svolgimento della seduta viene redatto verbale, che deve rimanere a disposizione del pubblico.

Il provvedimento è deciso dalla commissione a maggioranza dei presenti; esso è nullo se alla seduta ed alla decisione hanno partecipato meno dei tre quinti dei

membri della commissione, o non ha partecipato il presidente. Il provvedimento viene immediatamente notificato a coloro contro i quali si è proceduto, a mezzo di ufficiale giudiziario, e può essere impugnato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'esecuzione delle sanzioni della censura, della sospensione o della cancellazione deve avvenire non prima di sessanta giorni e non oltre novanta giorni dalla data della notificazione, salvo il caso di provvedimento sospensivo del tribunale amministrativo regionale competente.

Delle sanzioni adottate viene tenuto un pubblico registro a cura della commissione.

ART. 10.

(Cancellazione dall'elenco professionale).

Deve essere cancellato dall'elenco di cui all'articolo 2 chi non eserciti con continuità l'attività professionale.

La cessazione dell'esercizio continuativo dell'attività professionale si presume quando in due anni consecutivi l'iscritto abbia denunciato un reddito annuo professionale imponibile ai fini dell'IRPER mediamente inferiore a lire sei milioni annui. Non è ammessa la prova contraria.

Il limite di reddito di cui al comma precedente è rivalutato ogni anno, a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base all'indice calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria.

Tutti gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 2 sono tenuti, a pena della sospensione dell'iscrizione, a trasmettere alla commissione nazionale di controllo copia fotostatica della propria dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i primi due anni successivi alla prima iscrizione nell'elenco; non si applicano, altresì, quando il requisito di cui al secondo comma sia

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

venuto meno in conseguenza di impedimento dell'attività professionale derivante da malattia o infortunio adeguatamente documentati.

La cancellazione è disposta inoltre quando venga meno uno dei requisiti per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1983 in lire 30 milioni, si provvede con apposita disposizione da inserirsi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.